

## VERBALE DI ACCORDO

In data 14.04.2020 alle ore 9 con strumenti di collegamento a distanza sono presenti:

- E' Qui S.p.A., con sede legale in Corso Italia, 22 – 20122 Milano (MI), Partita IVA 01447650332 in persona del legale rappresentante pro tempore ed in presenza del Responsabile Risorse umane Sig. Luca Balestreri, assistita dall'avv. Andrea Russo di De Fusco & Partners;
- Le OO.SS. FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS rappresentate rispettivamente dai Sigg.ri Sergio Aliprandi, Elena Maria Vanelli e Emilio Fagnoli

### Premesso che

- la Società in data 1/04/2020 ha trasmesso alle OO.SS. informativa circa la situazione aziendale e la conseguente necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali di cui all'art. 22 del DL 18/2020;
- la Società svolge attività di commercio al dettaglio di parafarmaci ed occupa complessivamente n. 435 lavoratori; il relativo rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL Aziende del Terziario, sottoscritto dalle OO.SS. FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTuCS UIL;
- l'attività lavorativa è svolta nel rispetto delle misure di sicurezza per i lavoratori e per i clienti, secondo quanto disposto nel Protocollo del 14.3.2020;
- la Società ha unità produttive site in 11 Regioni sul territorio nazionale e, pertanto, chiederà la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come previsto dal DM Interministeriale 24.3.2020 e dalla Circolare Ministero del Lavoro 8.4.2020;
- le Parti si sono incontrate in data odierna con strumenti di collegamento a distanza e la società ha dato compiuta informazione alle OO.SS. della grave crisi in cui riversa a causa dell'emergenza in atto, delle ragioni di ricorso alla procedura d'integrazione salariale, della durata prevedibile dell'intervento e delle modalità di attuazione delle sospensioni e/o riduzioni di orario.

### Tutto ciò premesso:

le parti, dopo ampio ed approfondito esame a conclusione della riunione odierna, concordano quanto segue:



1) La Società farà ricorso alla cassa integrazione in deroga, per un numero massimo di nove settimane (massimo 13 settimane per le Unità produttive site in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) a partire dal 6.4.2020 con le seguenti modalità:

- per gli impiegati amministrativi della sede verrà disposta una riduzione dell'orario di lavoro nella misura del 50% delle ore lavorabili;
- per i commessi verrà disposta una sospensione nella misura del 100% delle ore lavorabili;
- per i farmacisti verrà disposta una sospensione nella misura del 50% delle ore lavorabili.

Resta inteso che nel corso di attuazione del programma di sospensione la Società per esigenze organizzative potrà escludere dalla sospensione o dalla riduzione di orario uno o più lavoratori occorrenti al mantenimento dell'attività.

La Società valuterà inoltre, laddove compatibile con lo svolgimento dell'attività ed in funzione delle necessità organizzative, il ricorso allo smart working per il personale di Sede. Tale modalità lavorativa, ove è risultata applicabile, è stata già attuata per la tutela della salute dei dipendenti.

2) L'applicazione del programma di integrazione salariale comporterà la maturazione di tutti gli istituti legali e contrattuali tenendo conto del periodo effettivamente lavorato e secondo le regole di cui all'art. 191 del CCNL Commercio.


3) Il trattamento d'integrazione salariale sarà corrisposto con pagamento diretto a carico dell'INPS, secondo le misure e le modalità espressamente previste dalle vigenti disposizioni di legge.

4) La Società si impegna a favorire, ove richiesto, il ricorso all'anticipo bancario in applicazione della Convenzione ABI sottoscritta dalle parti sociali in data 30.03.2020.

5) La Società, al termine del periodo di emergenza e con l'auspicabile ripresa delle attività produttive, compatibilmente con la fungibilità delle mansioni e secondo esigenze tecniche, organizzative e produttive, assicurerà la rotazione del personale. La prestazione lavorativa continuerà ad essere svolta nel rispetto delle misure di sicurezza per i lavoratori e per i clienti, secondo quanto disposto nel Protocollo del 14.3.2020 ed eventuali, successive modificazioni e/o integrazioni.

6) Le parti si impegnano al monitoraggio e si incontreranno su richiesta di una delle stesse, per una verifica della situazione relativa all'andamento dell'accordo.


7) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno atto di aver positivamente e compiutamente esperito la consultazione sindacale di cui all'art. 22



del DL 18/2020 nonché dell'art 2, del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, anche in relazione al programma di gestione di crisi aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica con conferma del testo mezzo posta elettronica.

La Società \_\_\_\_\_


  
e'qui S.P.A.  
Sede legale: Corso Italia 22 - 20122 Milano (MI)  
Sede amministrativa: Via San Michele Campagna, 19/C  
06056 FIDENZA (PR)  
P.IVA 03447630322

Le OO.SS.

Sergio Aliprandi



Elena Maria Vanelli



Emilio Fagnoli

